

Punto 5 – NUOVO REGOLAMENTO RISCOSSIONE TASSE ATTRAVERSO SISTEMA PAGOPA (del. n° 013 del 31/01/2022)

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la seguente proposta di deliberazione:

- Premesso che il D.L.C.P.S. n. 233/46, recante norme per la ricostruzione degli Ordini della Professioni Sanitarie, prevede all'art. 4 che il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisca una tassa annuale di iscrizione all'Albo, che, per la natura stessa dell'Ordine, è stata assimilata ad un tributo; che la riscossione dei tributi è regolata dalla normativa contenuta nel DPR n. 602/73 come risulta modificata dal D.Lgs: 26/02/1999 n. 46 — recante norme in materia di riscossione mediante ruoli in attuazione della legge delega n. 337/98 e dal successivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli previsto dal D.Lgs. 13/4/1999 n. 112; che, in materia di disciplina della riscossione sono intervenute ulteriori modifiche legislative tra cui in particolare la legge 2/12/2005 n. 248 con cui è stato convertito il D.L. 30/9/2005 n. 203 che ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate;
- Considerato che, a fronte di tale situazione convenzionale che comporta grave disagio per la gestione ordinistica, è emerso negli ultimi anni il fenomeno di morosità da parte di un numero sempre crescente di iscritti;
- Tenuto presente che più elementi concorrono a ritardare il versamento della quota da parte degli iscritti: spesso gli avvisi ritornano al mittente per irreperibilità a diverso titolo del destinatario, in altri casi iscritti che migrano in altro Paese senza farne comunicazione all'Ordine;
- Considerato che la situazione descritta ha comportato e comporta sempre più per l'Ordine un aggravio di lavoro di segreteria con ulteriori oneri per il recupero delle quote;
- Vista la delibera consiliare n°38 del 11/05/2004 che ha recepito la deliberazione del Comitato Centrale n. 39 del 13/2/2004 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri tendente a prevedere, in aumento alla tassa annuale per i medici morosi, un importo pari al 10% della tassa stessa dovuto quale rimborso forfetario per le spese amministrative sostenute dall'Ente ai fini della riscossione, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;
- Vista la comunicazione FNOMCeO n. 23 del 4 maggio 2006 precisante che: lo stato di morosità del pagamento dei contributi si concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale a dire il 31 dicembre; successivamente a tale data va attivata la procedura di cui ai combinati disposti dell'art. 11, ultimo comma, del DLCP n. 233 del 1946 e dell'11, secondo comma del D.P.R. 5 aprile -1950 n°221 (indicando la procedura da seguire per la cancellazione dall'Albo per "morosità"; l'iscritto cancellato può essere reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso; la reinscrizione entro tre mesi consente al sanitario cancellato di mantenere lo stesso numero di iscrizione e l'anzianità maturata successivamente ai tre mesi;
- Preso atto della Comunicazione 24 "Regolamento interno per la riscossione coattiva delle quote" cui Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in data 03/07/2009,
- Ritenuto di dare attuazione alle direttive della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia;
- Preso atto che l'art. 5 del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. ha da tempo introdotto l'obbligo per tutte le Pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici Economici come il nostro, di aderire ed utilizzare esclusivamente per la riscossione di tutte le proprie entrate il nuovo Sistema di Incasso denominato "pagoPA".

- Vista la convenzione stipulata con la Banca di Sondrio per la riscossione delle tasse ordinistiche per l'anno 2022;
- Il Consiglio Direttivo nella seduta del 31 gennaio 2022

dopo adeguata discussione;

per le motivazioni espresse in premessa

DELIBERA

Di mettere in atto i principi enunciati nelle direttive della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri richiamati in premessa che si danno qui per integralmente trascritti;

di avvalersi del sistema di riscossione volontaria tramite il servizio PagoPA della tassa annuale di iscrizione all'Ordine dovuta dagli iscritti; pertanto a partire dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2022, ogni iscritto riceverà un avviso in una nuova veste grafica contenente un codice IUV di 15 cifre che identificherà la situazione e che gli consentirà di pagare dove riterrà più opportuno (Banche, sportelli/tabaccherie Sisal, Lottomatica, con carte di credito, sul sito del nostro gestore delle entrate etc.) potendo preventivamente confrontare le commissioni che ognuno di questi soggetti applicherà.

di applicare in caso di morosità del pagamento della tassa annuale di iscrizione che si concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale a dire il 31 dicembre, all'obbligo del rimborso forfetario per le spese amministrative sostenute dall'Ordine ai fini della riscossione pari al 10%, in misura fissa, della tassa annuale, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;

di stabilire le seguenti fasi operative per evitare la procedura di riscossione coattiva tramite concessionario a semplificazione delle procedure a salvaguardia dell'Ordine e degli iscritti:

1. fase: entro il mese di febbraio invio tramite mail e/o PEC (cartaceo per chi ancora non si è provveduto per motivi eccezionali di casella PEC) agli iscritti agli albi dell'avviso di pagamento contenente il codice IUV relativo alla quota annuale di iscrizione da pagare entro la data fissata dall'Ordine del 31 marzo;
2. fase: invio, entro il 31 luglio, mail e/o PEC di sollecito di pagamento agli iscritti morosi;
3. fase: invio, entro il 30 novembre, lettera cartacea e/o PEC di sollecito di pagamento agli iscritti morosi nella quale si ricorda che la morosità nel pagamento della quota comporta la cancellazione dall'Albo a norma dell'art. II DLCPS 233/46 oltre all'obbligo del rimborso forfetario per le spese amministrative sostenute dall'Ordine ai fini della riscossione pari al 10%;
4. fase: dopo il 31 dicembre invio di PEC ovvero raccomandata a.r. di convocazione del Presidente per l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo; qualora la raccomandata non pervenga al destinatario, si procederà a notifica in base alla specifica normativa prevista dalle disposizioni del codice di procedura civile;
5. fase: cancellazione dall'Albo con notifica del provvedimento all'interessato e a tutti gli Enti ed Autorità previsti dall'art. 2 DPR 221/1950.

L'iscritto cancellato può essere iscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso;

la reinscrizione entro tre mesi consente al sanitario cancellato di mantenere lo stesso numero di iscrizione e l'anzianità maturata successivamente ai tre mesi.

La presente deliberazione che va ad integrare il Regolamento amministrazione e contabilità dell'OMCeO di Livorno, verrà trasmessa per l'approvazione alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a norma dell'art. 35 del DPR 221/1950.